

72

COMUNE DI SAINT CHRISTOPHE

Valle d'Aosta

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

Servizio di polizia rurale.

Art. 1

Il servizio di Polizia rurale ha per scopo di assicurare, nel territorio comunale, la regolare applicazione delle Leggi e dei Regolamenti promulgati dallo Stato e delle disposizioni emanate da Enti, Istituti ed Associazioni per l'interesse in genere della coltura agraria, nonchè di vigilare nell'adempimento dei servizi ad essa connessi e di concorrere alla tutela dei diritti dei privati in rapporto alla comune esplicazione ed incremento dell'industria stessa.

Cap. I

TUTELA DELLA PROPRIETA' FONDIARIA

Art. 2

E' vietato senza il consenso del proprietario, spigolare, restrelare e raspollare sui fondi altrui, anche se spogliati interamente del raccolto, nonchè introdursi in fondi comunali e privati per raccogliere erba o legna.

Art. 3

E' vietato il passaggio attraverso i fondi coltivati di proprietà altrui, anche se muniti dei recinti e dei ripari di cui all'art. 637 del Codice Penale, ove non esistono sentieri o comunque vie di accesso, salvo sempre le servitù di passaggio. E' vietato comunque il passaggio attraverso i fondi altrui quando tale divieto risulti da apposite tabelle perimetrali facilmente visibili. Gli aventi diritti alla servitù di passaggio sui fondi altrui specie se con bestiame, sia sciolto che aggiogato, devono esercitare tale diritto in modo da recare il minimo danno possibile, adottando, particolarmente se i frutti sono pendenti, tutte le misure di salvaguardia atte a prevenire il danno all'altrui proprietà.

Art. 4

E' vietato di lasciare introdurre e scorazzare i cani, le galline ed altri animali domestici sulle altrui proprietà coltivate a vigna, a prato od a campo nelle epoche in cui detti animali possono recare danno ai raccolti.

Art. 5

L'esercizio della caccia e della pesca sui fondi altrui è regolato dalle disposizioni dell'art. 2 del Codice Civile, dal T.U. delle leggi sulla pesca, approvato con R.D.L. 8/10/1931, n. 1604, modificato dal R.D.L. 11/4/1938 n. 1183.

Per il piantamento degli alberi, delle viti, o delle siepi sui confini di ogni proprietà, non coerente a strade, o per il taglio dei rami e delle radici che si protendono dal fondo del vicino si osserveranno le disposizioni degli artt. 892, 894, 896 del Codice Civile.

Art. 7

Per ciò che riguarda l'accensione di fuochi, l'abbruciamento di foglie e ricci nei boschi o nelle immediate vicinanze dei me desimi, è fatto obbligo di uniformarsi alle disposizioni di cui all'art. 31 e successivi delle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale per la Provincia di Aosta.

Art. 8

Il Sindaco, sentito il parere di una commissione scelta fra i viticoltori competenti, fisserà annualmente il tempo della vendemmia, rendendo edotto il pubblico con apposito avviso. Chiunque raccoglierà le uve prima del tempo cadrà in contra~~ven~~zione. Il Sindaco potrà in via eccezionale, permettere la vendemmia in certe località anche prima dell'epoca fissata. E' permesso ad ogni proprietario di cogliere piccole quantità di uva per uso proprio, come uva da tavola, anche prima del periodo prescritto.

Art. 9

I frutti caduti dalla pianta, ancorchè si trovino su terreni confinanti con strade soggette al pubblico transito, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può imposersene senza il suo esplicito consenso.

Art. 10

Per la tutela dei diritti di passaggio e di acquedotto si osserveranno le norme relative contenute nel Codice Civile.

Cap. II

DELLA POLIZIA STRADALE

Art. 11

Per tutto quanto riguarda la tutela delle strade, delle aree pubbliche nonchè la disciplina della circolazione si richiamano le particolari disposizioni di Legge in materia e particolarmente quelle contenute nel T.U. di norma per la tutela delle strade e per la circolazione, approvato con R.D. 8/12/1933/ XII, n. 1740.

Art. 12

Nessuno può, senza licenza del Sindaco ingombrare in qualsia modo il suolo stradale con deposito, anche temporaneo, di terre, breccia, materiale da costruzione, legnami, foraggio, paglia, letame od altro.

Oltre all'osservanza delle condizioni speciali espresse nella licenza, il detentore di esse è sempre obbligato a disporre le opere ed i materiali e ad usarne le opportune cautele in modo da mantenere libera la circolazione e sicura il passaggio, e particolarmente dove, durante la notte, apporre gli opportuni ripari e mantenere accessi i lumi che possano avvertire, a conveniente distanza, dei lavori o scavi intrapresi o dei materiali che comunque occupassero qualunque porzione della pubblica via (Cod. Pen. art. 673).

Art. 13

A norma dell'art. 4 del T.U. di norme per la tutela delle strade e per la circolazione, non possono essere stabiliti nuovi accessi o nuove circolazioni, ~~non possono essere stabiliti nuovi accessi o nuove diramazioni~~ dalla strada ai fondi e fabbricati, senza preventiva licenza della competente autorità.

Art. 14

Nei fossi laterali delle strade non si possono fare innovazioni che impediscano il libero scolo delle acque, su di essi nessun ponte potrà essere gettato senza l'autorizzazione del Sindaco e senza l'osservanza di quanto, nel caso, verrà da esso prescritto.

Art. 15

E' proibito di scaricare nei fossi delle strade e di condurre in essi acque di qualunque natura, salvo i diritti acquisiti, debitamente giustificati, e salvo le regolari concessioni del Sindaco.

Chi abbia od acquisti tale diritto è tenuto a provvedere alla proporzionale conservazione del fosso.

Art. 16

E' vietato:

- 1° di far cosa che arrechi danni alla strada od alle opere e piantagioni che appartengono alla strada stessa, alternarne la forma ed invadere il suolo;
- 2° danneggiare le pietre ed i cartelli indicatori;
- 3° condurre a strascico sulle strade legnami di qualunque sorta e dimensioni, ancorchè in parte siano sostenuti da ruote, fatta eccezione nelle zone montane per l'uso della slitta sulla neve;
- 4° far passare le acque attraverso e lungo le strade e di togliere da esse pietre, zolle di terra; ghiaia o simili per formare argini attraverso i fossi laterali alle stesse.

Art. 17

I proprietari confinanti con le strade hanno l'obbligo di spurgare i fossi laterali alle medesime almeno due volte all'anno, trasportando altrove il materiale ricavato entro tre giorni; di provvedere alla irrigazione di terreni in modo che non derivi alcun danno alle strade, provvedendovi secondo il bisogno; di tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare la strada ed a far tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, a meno che l'altezza dei rami supe

ri i 5 m. dal livello stradale.

In caso di trascuranza da parte del proprietario o di sua inadempienza, o di chi per esso, l'amministrazione, nel termine prescritto dal Comune farà compiere dette operazioni a spesa dell'inadempiente, salva restando la contravvenzione accertata.

Art. 18

Quando per effetto di intemperie o per qualsiasi altra ragione venissero a cadere sul piano stradale alberi piantati nei terreni laterali e ramaglie di qualsiasi specie, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile. Quando non si provveda subito, la rimozione sarà eseguita d'ufficio a carico del proprietario inadempiente, che è tenuto al risarcimento degli eventuali danni causati a terzi, in dipendenza di tale mancanza.

Art. 19

Le case situate in vicinanza di strade pubbliche, devono essere munite di canale di gronda e l'acqua piovana deve essere incanalata in modo da evitare danno alle strade.

Art. 20

Le distanze minime per i piantamenti di siepi, alberi, costruzioni di case, altre fabbriche, muri di cinta, fucine, fonderie, delle strade esterne agli abitanti sono quelle stabilite dall'art. 11 del T.U. sulle norme per la tutela delle strade e la circolazione.

Art. 21

E' vietato di lasciare pascolare qualsiasi animale sulle strade e lungo i cigli, le scarpate od i fossi stradali. Così pure è vietato di far accendere il bestiame sulla scarpata della strada per abbeverarlo in fossi e canali laterali, a meno che non siano stati costruiti abbeveratoi con le forme prescritte dalla competente autorità.

Art. 22

I greggi e le manfrie non possono sostare lungo le strade e devono essere segnalate a distanza con il suono di una campanella. Di notte devono essere, inoltre, precedute da persona munita di fanale acceso.

Art. 23

E' proibito a chiunque di portare qualsiasi danno alle strade vicinali e consortili o di compromettere il loro stato di viabilità.

Cap. III

DEL BESTIAME

Art. 24

Per l'esercizio del pascolo sui beni privati si devono osservare le norme forestali ed i relativi regolamenti.

Per l'esercizio del pascolo sui beni di proprietà demaniale del Comune si devono pure osservare le leggi forestali ed i relativi regolamenti, nonché le disposizioni del regolamento per il godimento in natura dei beni stessi.

Art. 26

Salve le prescrizioni di cui all'art. 25 del T.U. per la tutela delle strade e per la circolazione, è vietato di far pascolare il bestiame di notte, anche sui fondi propri, senza una proporzionata capace custodia, eccetto in quei fondi che da ogni parte siano chiusi ed altrimenti difesi in modo che il bestiame non possa vagare sul fondo altrui.

Art. 27

I proprietari ed i conduttori di mandrie o greggi transitanti sono tenuti ad osservare le prescrizioni del Regolamento locale d'igiene, del Regolamento di Polizia Veterinaria 10 maggio 1914, n. 533, del Regolamento Provinciale di Polizia sanitaria del bestiame e delle Ordinanze Presidenziali in vigore.

Art. 28

Il Sindaco, ove lo creda opportuno, per assicurarsi del perfetto stato sanitario degli animali, ha sempre facoltà di ordinare che le mandrie ed i greggi siano sottoposti a visita veterinaria d'ufficio, senza alcuna spesa da parte del proprietario del bestiame.

Art. 29

Salvo quanto è prescritto per il pascolo vagante degli ovini e caprini e per l'alpeggio del bestiame delle vigenti disposizioni di Polizia Veterinaria, i tenutari di alpi, i mandriani, i pastorie caprai ed i proprietari in genere di bestiame che per ragione di pascolo, o per il consumo di scorte foraggiere, od a scopo di consegna a terzi per la custodia ed alimentazione invernale, introducono e fanno soggiornare bestiame bovino, ovino o caprino nel territorio del Comune, devono prima ottenere il foglio di autorizzazione, facendone domanda al Sindaco almeno otto giorni avanti ed indicando sulla medesima:

- a) i nomi e le residenze dei proprietari e, per ciascuno di essi, il numero degli animali distinti per specie che compongono il gruppo e le loro provenienze;
- b) le località (pascoli, stalle ecc...) nelle quali gli animali verranno introdotti o mantenuti durante la permanenza nel territorio comunale, data di uscita dal Comune e, per i casi che comportano consegna degli animali fra proprietari e tenutari, luoghi ove queste dovranno avvenire;
- c) le strade che dal luogo di partenza verranno praticate dal bestiame per raggiungere le località di destinazione ed eventuali luoghi di sosta;

Inoltre, nei casi di consegna di animali per la custodia ed alimentazione invernale, il proprietario dovrà far eseguire, entro due giorni dalla consegna, il deposito nell'Ufficio Comunale dell'elenco dei consegnatari colla indicazione, per ciascuno di essi, del numero degli animali per specie, avuti in consegna.

ART. 30

I conduttori del gregge sono tenuti a custodirlo, sorvegliandolo e tenerlo nel transitare sulla strada, impedendo che entri nei fondi di campestri.

Chiunque transiti nel territorio comunale con bestiame non potrà fermarsi per le strade o sulle piazze, nè deviare dalle medesime, salvo in quelle località autorizzate per la sosta del bestiame, e dovrà diligentemente custodire affinché non ne derivi offesa alle persone e danno alle cose.

Art. 31

Anche nel transito per le campagne o strade esterne non si dovranno lasciare liberi gli equini, bovini, e suini, e tutti gli animali, in genere che dovranno essere, invece, sempre convenientemente custoditi.

Art. 32

Non si possono affidare in custodia a persona di età inferiore dei 14 anni, animali quadrupedi inviati al pascolo in luoghi apartiti o in fondi non citati in modo da impedire agli animali stessi di uscirne.

Art. 33

Nelle private proprietà è vietato lasciare sciolti al pascolo tori, scrofe, e comunque animali che abbiano il vizio di cozzare, calciare e mordere, se la proprietà non è cintata da ogni parte mediante muro o forte siepe e se gli ingressi non siano sbarcati in modo da rendere impossibile al bestiame di uscirne.

Art. 34

E' vietato lasciare liberi nelle vicinanze delle strade cani che rechino molestia ai passanti, i tori ed altri animali pericolosi, condotti fuori dalla stalla, dovranno essere assicurati in modo da non poter arrecare offesa alle persone o danno alle cose.

Art. 35

Quando, in conseguenza di servitù legittimamente acquistata in caso di necessità assoluta si debba far transitare il bestiame nei fondi altrui, si dovrà tenerlo riunito, non farlo correre, ponendo la massima cura affinché nel passare non rechi danno all'altrui proprietà.

Il bestiame equino dovrà essere condotto costantemente a mano.

Art. 36

Il bestiame sorpreso incustodito a pascolare sui fondi comunali o di proprietà privata e lungo le strade viene sequestrato e trattenuto in custodia a spese del proprietario finchè questi non sia stata rintracciato, fermo restando le disposizioni di cui all'art. 713 del Codice Civile, e fatta salva l'adozione delle misure di spettanza dell'Autorità Giudiziaria per assicurare il risarcimento dei danni patiti dall'Ente o dai privati.

NORME RELATIVE ALLE MISURE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLE
MALATTIE INFETTIVE DEGLI ANIMALI.

- - - - -

Art. 37

I proprietari o detentori a qualunque titolo di animali, a termini dell'art. 264 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvate con R.D. 27 luglio 1934, XII, n. 1265, sono obbligati a fare immediata denuncia all'Autorità Comunale di qualunque caso, anche solo sospetto, di malattia infettiva e diffusiva che si manifesti fra detti animali. Così pure ai sensi dell'art. 18 del Regolamento per la vigilanza sanitaria sulle carni approvato con R. Decreto 20 dicembre 1928-VII, n. 3298, devono denunciare ogni caso di morte dei loro animali.

Devono considerarsi animali sospetti quelli che presentano sintomi dubbi, non riferibili a malattia comune, ben nota, tanto più se interessati più di un animale o che, comunque, facciano temere lo sviluppo di una malattia infettiva o diffusiva. Tali devono pure ritenersi quelli che, pur non presentando nessuno dei detti sintomi, si teme che abbiano potuto contrarre l'infezione perchè sono stati esposti all'azione del contagio, sia per aver soggiornato in stalle, pascoli, o altrove, con gli ammalati o infetti, sia per aver avuto contatto, diretto o indiretto, con materiale infettante.

Nella attesa dei provvedimenti dell'Autorità, i detentori devono, per intanto, astenersi dallo spostare qualunque degli animali anche se apparentemente sano e dall'introdurre a contatto degli animali persone estranee alla loro custodia, anche se siano i proprietari degli animali. Così pure dovranno abbeverare nella stalla tutti gli animali ed adottare, in genere ogni massima cautela atta ad evitare la diffusione della malattia.

Art. 38

La distruzione dei cadaveri degli animali colpiti da malattie infettive e diffusive dev'essere praticata secondo le norme prescritte al paragrafo XI delle Istruzioni di Polizia veterinaria approvate con D.M. del 20/6/1914.

Art. 39

I proprietari, custodi o detentori a qualunque titolo di cani sono obbligati a farne denuncia al Sindaco nei termini e colle modalità stabilite dal Regolamento comunale per la tassa e la detenzione dei cani.

La denuncia è obbligatoria anche nei riguardi di quei cani che non sono soggetti alla tassa.

Cap. IV

TUTELA DELLE PIANTE

Dalle misure contro la diffusione delle malattie infettive delle piante.

Art. 40

Art. 40

I privati proprietari, i conduttori di fondi, o le guardie campestri dovranno denunciare all'Autorità comunale non appena ne siano venuti a conoscenza, anche se nel caso dubbio, le malattie di cui sono infette le piante e la comparsa di crittogamo e di parassiti animali nocivi all'agricoltore.

Art. 41

E' obbligatorio l'uniformarsi alle leggi e Regolamenti in vigore ed alle istruzioni o provvedimenti che saranno impartiti dall'Autorità per la distribuzione dei bruchi ed altri parassiti animali o vegetali nocivi alla campagna, in conformità alle norme sancite dalla Legge 18/6/1931 n. 897.

Art. 42

Conformemente a quanto stabilito dall'art. 80 delle Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale per i boschi e terreni di montagna sottoposti a vincolo della Provincia di Aosta, approvato dal Ministero per l'Agricoltura e Foreste con Decreto 28 aprile 1930. XIII è fatto obbligo alle persone che commerciano in "Alberi di Natale" di munirsi di uno speciale permesso dell'Autorità forestale comprovante la provenienza delle piante.

Cap. V

DELLE ACQUE

Art. 43

Le prese d'acqua per uso potabile e domestico devono essere scavate ed impiantate lontano da qualunque cagione di inquinamento da parte del terreno circostante, tenuto conto soprattutto del movimento della falda liquida sotterranea.

In ogni caso dovranno distare non meno di 10 m. da stalle, lavatoi, abbeveratoi, latrine, pozzi neri o depositi di letame o di immondizie; e dovranno essere costruiti in murature, a cemento ed a tenuta perfetta.

Art. 44

I pozzi scavati per acqua devono essere scavati costruiti con buona muratura, rivestiti internamente di uno strato di cemento dello spessore di almeno 2 cm. per impedire infiltrazioni di acque inquinate, superficiali o profonde, dal suolo circostante. In profondità devono raggiungere la prima falda acquea.

La loro apertura sarà chiusa da apposita torretta a cassetta in muratura e munita di sportelli e la parte di tomba sopraelevata dal terreno di almeno m. 0,90, sarà circondata da una zona di protezione libera, munita di rivestimento impermeabile di cemento, e con pendenza verso l'esterno del perimetro della zona.

I pozzi infine dovranno essere tenuti puliti e espurgati periodicamente secondo le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria.

Art. 45

I proprietari di pozzi, di fontane e di condutture di acqua per uso alimentare e domestico, sono tenuti a conservarli in istato di piena regolare efficienza di funzionamento e di massima pulizia, a riparare immediatamente ogni inconveniente ed ogni altro guasto ed a far eseguire senza indugio tutti quei lavori che ad essi fossero indicati dall'Ufficio Sanitario e dal Sindaco per assicurare la salubrità dell'acqua e la regolarità della continuità della sua presa e distribuzione.

Art. 46

E' vietato di gettare nei pozzi, fontane od abbeveratoi di uso pubblico o domestico, sassi od altre materie atte ad inquinare la acque. Gli abbeveratoi, inoltre, devono essere tenuti costantemente puliti e conformati alle disposizioni del paragrafo XVII delle Istruzioni di Polizia Veterinaria approvato con D.M. 20 giugno 1914. A termini del paragrafo XVII, n. 4 delle Istruzioni di Polizia Veterinaria approvate con D.M. del 20/6/1914 è assolutamente vietato derivare acque dagli abbeveratoi per l'alimentazione di lavatoi e per altri usi domestici.

Art. 47

Ogni qualvolta un pozzo venga chiuso od abbandonato dovrà essere riempito di ghiaia o sabbia; chiuso in modo che non serva mai all'immissione di materiali luridi e livellato al suolo da ogni soprastruttura.

Art. 48

Per quanto riguarda il regime delle acque dei canali di irrigazione esistenti nel Comune, si osserveranno le norme stabilite nei regolamenti dei singoli canali. In difetto saranno osservati gli usi, i turni e le consuetudini locali.

Art. 49

E' specialmente vietato deviare o stornare l'acqua di un canale o di usarne se non nei giorni e nelle ore in cui per regolamento o consuetudine se ne ha diritto, lo stesso dicasi per cavi di scolo che non si potranno divergere, ingombrare o tagliare per qualunque motivo.

Art. 50

E' vietato lasciare soffermare l'acqua sui fondi più del tempo strettamente necessario all'irrigazione, qualora si abbia ragione di temere, che per la natura o pendenza del terreno, ciò possa recare danni ai fondi sottostanti od accasionare frane.

Art. 51

Nessuno potrà, se non nei limiti dei propri diritti, apportare

variazioni nel corso delle acque pubbliche mediante la formazione degli alvi dei fiumi o nei torrenti, di opere che possano alterna re il libero corso dell'acqua e danno degli ulteriori utenti inferiori.

Art. 52

Chiunque irrighi i propri fondi deve curare che le acque non es secano dagli acquedotti o fondi, con pregiudizio della nettezza del le strade e dell'altrui proprietà.

Art. 53

E' vietato a chiunque di deviare l'acqua piovana o sorgiva dal suo corso naturale o riversarla sulle strade o piazze.

Art. 54

Salvo quanto è previsto dal capo 2° del T.U. delle Leggi Sanita rie approvato con R.D.L. 27/7/1934, n. 1265, circa le condizioni igieniche per la coltivazione delle piante tessili e del riso, e chiunque intenda eseguire e mantenere in efficienza scavi, cave di pietrisco, ed altre opere che possano ostacolare il deflusso naturale delle acque e per le quali sia prevedibile la formazione e la permanenza nella campagna di pozze, di ristagni di acqua e di piccoli insudiciamenti, dovrà farne domanda al Sindaco. Il Sindaco, a seconda dei casi provvederà a norma di legge.

Art. 55

E' proibito di deturpare in qualsiasi modo i condotti delle acque pubbliche, come pure di lavare nelle fontane e negli abbevera toi del bestiame destinati ad uso pubblico o comunque di imbrattari.

Art. 56

I proprietari e gli utenti di canali artificiali che scorrono la teralmente o in contatto alle strade sono tenuti ad impedire lo straripamento dell'acqua sulle medesime.

Art. 57

Ai sensi dell'art. 202 del T.U. delle Legge Sanitarie, approvato dal R.D.L. 27/7/1934, n. 1265, ferme restando le disposizioni ri-guardanti le acque pubbliche ed il loro deflusso, contenute nei precedenti articoli del presente regolamento, sono anche proibite quelle opere le quali modifichino il livello delle acque superfi ciali, in quei luoghi in cui tali modificazioni siano riconosciute nocive dalle disposizioni contenute nei regolamenti locali di igiene.

Cap. VI

IGIENE

NORME RELATIVE AI RICOVERI DEGLI ANIMALI

Art. 58

Secondo quanto è stabilito dal T.U. delle Leggi Sanitarie, le stalle rurali per i bovini ed equini debbono essere dotate di una concimaia atta ad evitare disperdimento di liquidi.

Art. 59

Le dimensioni minime, in rapporto al numero medio dei capi ricoverati nella stalla e tutte le altre caratteristiche delle concimaie, sono state prescritte, in base all'art. 2° del R.D.L. 1°/10/12/1936 n. 1682, tenendo conto della natura dei terreni, della durata della dimora del bestiame nella stalla e di ogni altra contingenza locale, con decreto Prefettizio 27569 Div. San. del 14 settembre 1939, sentito il Consiglio Provinciale delle Corporazioni ed il Consiglio Provinciale di Sanità. Fino a contraria disposizione, le norme contenute nel riferito Decreto Prefettizio dovranno essere rigorosamente osservate.

Art. 60

Chiunque tiene in esercizio una stalla è tenuto a servirsi della concimaia esistente presso la stalla per il deposito del letame ed a conservare la concimaia stessa in perfetto stato di funzionamento.

Art. 61

Le stalle ed in genere tutti i ricoveri per animali domestici dovranno andare soggetti almeno una volta ad una generale e radicale pulizia o ad una imbiancatura con latte di calce. In tutti i detti ricoveri dovranno essere osservate le disposizioni per la lotta contro le mosche.

IGIENE DEL SUOLO E DELL'ABITATO

Art. 62

I mucchi di concimi naturali saranno permessi solo in aperta campagna ed alla distanza di almeno m. 50 dai locali di abitazione e dai pozzi o condutture di acque potabili.

Art. 63

E' vietato elevare in campagna cumuli di stoppie, paglia, ecc. a distanza inferiore di m. 20 dalle borgate e dalle strade pubbliche.

Cap. VII

DELL'INDUSTRIA DEL LATTE

Chi intende esercitare l'industria del latte deve, quindici giorni prima, darne partecipazione all'Autorità Comunale per i provvedimenti di sua competenza, sentito l'Ufficio Sanitario.

Art. 65

Chi eserciti l'industria del latte destinato al consumo diretto alimentare, deve ~~osservare~~ osservare le disposizioni del Regolamento 9 maggio 1929, n. 994, sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto, nonché, per quanto interessano, le norme del regolamento Comunale d'Igiene e Polizia Urbana. In tutti i locali in cui si riproducono e si fa commercio del latte devono adottarsi le misure prescritte dalla Legge 29/3/1928, n. 858 e dal Decreto Ministeriale 20/5/1928, per la lotta contro le mosche.

Cap. VIII

DELLE AZPI

Art. 66

Gli apicoltori non potranno impiantare alveari ad una distanza inferiore a m. 50 di raggio dall'alveare più vicino.

Cap. IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 67

Tutte le trasgressioni del presente Regolamento, ove non costituiscono reato contemplato dal Codice Penale o da altre Leggi e Regolamenti generali, saranno accertate e punite a norma degli Artt. 106, 107, 108, 109, 110 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale 3/3/1934 n. 383 e successive modificazioni.

Art. 68

Nei casi di contravvenzione alle norme di Polizia Stradale del T.U. 2/12/1933, n. 1740, si applicheranno per l'accertamento, per la conciliazione, per le ammende, per i proventi, ecc..., le disposizioni del Decreto stesso.

Nei casi di infrazione alle norme contenute nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale e cui si fa riferimento nel presente Regolamento, per l'accertamento, la conciliazione, le ammende ecc., si applicheranno le disposizioni delle Prescrizioni stesse.

I contravventori alle disposizioni sull'industria del latte saranno puniti ai sensi del T.U. delle Leggi Sanitarie 27/7/1934, n. 1265, e dall'art. 5 della Legge 18/12/1927, n. 2501, senza pregiudizio delle sanzioni di cui agli Artt. 442, 444, e 516 del Codice Penale e dell'applicazione delle disposizioni in materia di contravvenzione contemplate dal Regolamento di igiene.

Art. 69

Nelle contravvenzioni commesse da persone soggette all'altrui autorità, direzione e vigilanza, sono applicabili le disposizioni dell'Art. 106 del Codice Penale.

Art. 70

L'esecuzione del presente regolamento è affidata all'Autorità Comunale.

Art. 71

Il presente Regolamento, ottenuta la Superiore approvazione, andrà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione nell'Albo del Comune e dovrà sempre tenersi affisso nelle residenza Comunale.

=====

Il presente Regolamento è stato adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.172 del 6.3.1949, pubblicata all'albo pretorio dal giorno 7.3.1949 al 22.3.1949 .

APPROVATO dalla Giunta Regionale della Valle d'Aosta il 18.5.1949, num. 1644/2 .

PUBBLICATO all'albo pretorio, ai sensi dell'art.129 del Regolamento 12.2.1911 n.227 e dell'art. 72 del T.U. Legge Comunale e Provinciale 3.3.1934 n. 383, dal giorno 20.5.1949 al giorno 5.6.1949 .

=====

La presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo .

Saint Christophe, lì

Il Segretario Comunale

v i s t o : IL SINDACO

